

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1991

DISEGNO DI LEGGE (773)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(RIPAMONTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GAVA)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(FERRARI AGGRADI)

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

MENCHINELLI, DI PRISCO, FILIPPA, NALDINI, CUCCU (542);
CHIARIELLO, BALBO, VERONESI (566); BURTULO (594);
ALBANESE, VIGNOLA, BUZIO, BLOISE, AVEZZANO COMES,
MINNOCCI, TANSINI, SEGRETO (620); NENCIONI, DE MAR-
SANICH, PICARDO (625); DEL PACE, ORLANDI, ARGIROFFI,
MINELLA MOLINARI ANGIOLA, CAVALLI, GUANTI, MA-
NENTI, DE FALCO, PALAZZESCHI, TEDESCO GIGLIA,
OSSICINI (642); PERRINO, DE LEONI (646)

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 ottobre 1969 (Stampati nn. 773, 542, 566, 594, 620, 625, 642, 646)

Estensione al personale maschile dell'esercizio della pro-
fessione di infermiere professionale, organizzazione delle
relative scuole e norme transitorie per la formazione del
personale di assistenza diretta

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 5 novembre 1969*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale. Abolizione dell'internato obbligatorio).

L'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale è esteso ai cittadini di sesso maschile che siano in possesso del prescritto diploma.

Gli Enti indicati nell'articolo 130 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, debitamente autorizzati ad istituire scuole-convitto professionali per infermiere possono ammettere allievi di ambo i sessi senza obbligo di internato.

Le scuole-convitto professionali per infermiere, ordinate secondo il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, assumono la denominazione di scuole per infermieri professionali.

Su domanda delle allieve e tenuto conto delle esigenze di carattere sociale e logistico, il Consiglio di amministrazione delle scuole decide sull'ammissione delle aspiranti all'internato in convitto.

Il numero massimo degli allievi da ammettere nelle scuole, che deve essere rapportato alla capacità dei locali, alla disponibilità dei servizi ed alla attrezzatura didattica della scuola, viene determinato con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni e, per i territori delle regioni non ancora istituite, su proposta del Comitato regionale per la programmazione ospedaliera previsto dall'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

ART. 2.

(Requisiti per l'ammissione).

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole per infermieri professionali debbono fare domanda nei termini e con le modalità fissate dal regolamento speciale della scuola.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al precedente articolo debbono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, e, a partire dall'inizio del-

l'anno scolastico 1972-73, anche di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuole medie superiori o titolo equipollente dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Devono altresì aver compiuto il sedicesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione.

ART. 3.

(Titolo di studio per l'accesso alle scuole per infermiere ed infermieri generici).

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione scndaria di primo grado. Sono esentati dal possesso di tale titolo, fino all'inizio dell'anno scolastico 1972-73, i candidati che per ragioni di età non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 4.

(Corsi di qualificazione per dipendenti da Enti ospedalieri).

Fino a tutto il 1972 le scuole per infermiere ed infermieri generici, aventi sede presso Enti ospedalieri, dai quali dipende almeno un ospedale generale provinciale o specializzato, possono istituire corsi speciali anche presso gli ospedali di zona per conseguire il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046. Tali corsi della durata di quattro mesi devono essere autorizzati dal Ministero della sanità, sentito il parere della regione e, per i territori delle regioni non ancora istituite, del Comitato regionale per la programmazione ospedaliera.

I corsi di cui al precedente comma sono riservati ai dipendenti di Enti ospedalieri che prestano servizio continuativo da almeno quattro anni nei reparti di diagnosi e cura.

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età inferiore ai 50 anni;

b) licenza di scuola media di primo grado, ad eccezione dei candidati che per ragioni di età non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado.

ART. 5.

(Entità numerica degli allievi).

Il numero massimo degli allievi che possono partecipare ai corsi di cui al precedente articolo viene determinato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero presso cui ha sede la scuola, su proposta della regione e, per i territori delle regioni non ancora istituite, su proposta del Comitato regionale di programmazione ospedaliera previsto dall'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in relazione alle esigenze assistenziali e al fabbisogno del personale.

In ogni caso il numero dei partecipanti non potrà essere superiore alla metà del numero massimo di allievi fissati dal Regolamento speciale della scuola di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

ART. 6.

(Ammissione ai corsi - Programmi).

Per l'ammissione ai corsi previsti dai precedenti articoli gli aspiranti devono presentare alla direzione della scuola domanda unitamente ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 4.

I requisiti di ammissione al corso devono essere posseduti alla data di promulgazione della presente legge.

Sull'ammissione degli aspiranti decide una Commissione nominata dal medico provinciale, che la presiede, ed è composta:

- 1) dal Direttore della scuola per infermiere ed infermieri generici;
- 2) da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio dei sanitari di cui all'articolo 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
- 3) da un rappresentante del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero presso il quale è istituita la scuola;
- 4) da un rappresentante designato dalla Commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con qualifica non inferiore a quella di infermiere professionale.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'Ente ospedaliero.

La Commissione accerta il possesso dei requisiti da parte degli aspiranti nonché l'idoneità a seguire proficuamente il corso di qualificazione.

L'insegnamento comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione vengono fissate le materie obbligatorie di insegnamento, gli orari e i programmi di ciascuna materia.

Gli insegnanti dei corsi devono essere scelti tra i docenti delle scuole per infermiere ed infermieri generici.

Il Ministero della sanità può inviare materiale didattico, vigilare e svolgere opportune indagini e ispezioni sul regolare svolgimento dei corsi.

ART. 7.

(Esame di idoneità).

Al termine dei corsi di cui ai precedenti articoli, gli allievi devono sostenere un esame di idoneità dinanzi ad una Commissione esaminatrice, avente la stessa composizione di quella prevista dall'articolo 8 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Il componente di cui alla lettera c) del menzionato articolo 8 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, è sostituito da un rappresentante designato dalla Commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, di qualifica non inferiore a quella di caposala.

ART. 8.

(Ammissione al secondo anno del corso per infermieri professionali).

Fino all'inizio dell'anno scolastico 1972-73 gli Enti debitamente autorizzati, ai sensi delle norme vigenti, alla gestione di scuole-convitto per infermiere professionali e per vigilatrici d'infanzia, con sede presso Enti ospedalieri possono ammettere, senza obbligo di internato, al secondo anno del corso rispettivamente infermieri generici e puericultrici per un numero massimo di allievi non superiore alla metà di quello fissato dai regolamenti speciali delle scuole stesse per l'ammissione al primo anno del corso.

Per l'ammissione gli aspiranti devono trovarsi alla data di promulgazione della presente legge nelle seguenti condizioni:

1) età inferiore ai 45 anni;
2) diploma di istruzione secondaria di primo grado, ad eccezione dei candidati che per ragioni di età non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado.

3) servizio prestato presso un Ente ospedaliero, dal quale dipende almeno un ospedale provinciale generale o specializzato, per la durata di almeno tre anni.

L'ammissione è subordinata al superamento di un colloquio su materie riguardanti il programma del primo anno di corso delle scuole per infermieri professionali, dinanzi ad una Commissione che ha la stessa composizione di quella prevista dal precedente articolo 6.

Il primo trimestre del corso è destinato all'accertamento della idoneità degli allievi alla ulteriore frequenza. La dichiarazione di idoneità spetta al direttore della scuola, sentito il collegio degli insegnanti.

Il rappresentante designato dalla Commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, deve essere di qualifica non inferiore a quella di caposala.

Le vigilatrici d'infanzia possono essere ammesse al secondo anno di corso di una scuola per infermieri professionali.

ART. 9.

(Spese per corsi e Commissioni).

Le spese per lo svolgimento dei corsi ed il funzionamento delle Commissioni previste della presente legge sono a carico dell'Ente ospedaliero, che provvede, altresì, alla loro determinazione e liquidazione.

ART. 10.

(Riserva di posti nei corsi a favore di dipendenti da Enti ospedalieri).

Per la durata di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la metà dei posti in organico disponibili e messi a concorso nel ruolo del personale sanitario ausiliario e tecnico degli Enti ospedalieri è riservata ai dipendenti dello stesso Ente ospedaliero che bandisce i concorsi, che si trovino in possesso dei requisiti prescritti.